

Prescrizioni per la videosorveglianza in un supermercato - 26 febbraio 2009

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004, in <http://www.garanteprivacy.it>, doc. web n. [1003482](#), in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco dal "Nucleo speciale funzione pubblica e *privacy*" della Guardia di finanza su delega di questa Autorità in data 25 settembre 2008;

VISTO quanto emerso dalla predette risultanze, secondo cui il sistema di videosorveglianza presente presso Unicoop Firenze S.c.r.l. (composto complessivamente di 16 telecamere) risulta installato per finalità "*di supporto delle forze dell'ordine in caso di eventi criminosi e di servizio per la clientela che accede e lascia i parcheggi sotterranei [...]*", nonché di tutela del patrimonio aziendale "*relativamente alla zona di scarico delle merci e [di] sicurezza dei luoghi e del personale presso il box informazioni ove vengono custoditi i valori*" (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, in atti, p. 2).

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice in ordine all'ubicazione delle telecamere, alcune delle quali localizzate "*presso gli accessi alle aree di scarico merci*" (con ripresa delle stesse), altre collocate "*all'interno del box informazioni e nelle immediate vicinanze*" (con ripresa di tutto il box e degli attigui locali adibiti a prestito sociale) (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit., pp. 2 e 3);

PRESO ATTO altresì di quanto precisato in ordine alla mancata attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori), in considerazione del fatto che il "*sistema di videosorveglianza non riprende alcun luogo di lavoro, eccezion fatta per il box informazioni e di raccolta del risparmio*" (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit., p. 4);

RILEVATO che, in base alle dichiarazioni rese dalla società, alcune delle telecamere installate risultano dislocate in aree (box informazioni; caveau; zona di scarico merci) suscettibili di transito da parte dei lavoratori, con conseguente possibilità di ripresa della loro attività in dette aree (al riguardo, peraltro, cfr. anche Cass. 6 marzo 1986, n. 1490 secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente);

RILEVATO che, in base alle medesime dichiarazioni, non risulta allo stato essere stata rispettata la normativa di settore prevista per i controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, presupposto indefettibile per la liceità e correttezza del trattamento di dati (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);

RILEVATO conseguentemente che il predetto trattamento di dati personali non risulta allo stato degli atti conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti di Unicoop Firenze s.c.r.l., il blocco dell'ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box informazioni, nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure all'uopo previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del provvedimento di blocco, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

VISTO inoltre quanto dichiarato dalla società in relazione alle immagini riprodotte sui tre monitor presenti all'interno del box informazioni (oltre a quello presente presso il caveau), che "*sono visionabili dal personale Coop che opera presso il [medesimo] box informazioni e si reca presso il caveau*" (cfr. verbale di operazioni compiute del 25

settembre 2008, cit., p. 3);

RILEVATO che, in base alle precisazioni fornite dalla società, *"tali dipendenti non sono investiti da alcuna lettera di incarico specifica, in materia di videosorveglianza"*, ancorché regolarmente designati incaricati in relazione ad altri diversi trattamenti di dati personali svolti presso il punto vendita (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit., p. 4);

RILEVATO inoltre che, in base alle dichiarazioni rese, le immagini riprese vengono memorizzate su apposito disco rigido e *"conservate per tre giorni"*, decorsi i quali le stesse sono cancellate mediante sovrascrittura (cfr. verbale di operazioni compiute del 25 settembre 2008, cit., p. 3);

RITENUTO che il suddetto trattamento è illecito anche alla luce dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, non essendo state adottate dalla società esigenze particolari atte a giustificare la conservazione delle immagini raccolte per tale arco temporale;

RILEVATO altresì che le risultanze ispettive hanno evidenziato l'assenza di informative idonee a rendere edotti gli interessati in ordine al trattamento di dati personali svolto mediante il sistema di videosorveglianza;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere a Unicoop Firenze s.c.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'adozione di opportune misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (fatti salvi quelli eventualmente già adottati, anche in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004), e segnatamente:

a. di designare quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, ove intenda lasciare immutata l'ubicazione dei monitor sui quali vengono proiettate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i dipendenti che operano presso il box informazioni e che accedono al caveau (limitatamente a tale trattamento), disponendo altresì nelle more il blocco relativamente alla comunicazione a tali soggetti delle immagini riprese;

b. di commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal menzionato provvedimento generale;

c. di integrare i modelli recanti l'informativa "semplificata" con le informazioni indicate nel citato provvedimento generale (eventualmente avvalendosi anche del "fac-simile" allegato allo stesso), nonché di integrare il medesimo modello, per le aree diverse da quelle esterne, con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice;

RISERVATA, con autonomo provvedimento, la verifica dei presupposti per l'eventuale contestazione della violazione amministrativa concernente l'omessa e inidonea informativa (artt. 13, comma 4, e 161 del Codice);

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

1. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. c), e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone nei confronti di Unicoop Firenze s.c.r.l. il blocco dell'ulteriore trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza, nella zona di scarico delle merci e presso il box informazioni, nelle more dell'eventuale espletamento delle procedure all'uopo previste dall'art. 4 della legge n. 300/1970;

2. ai sensi degli artt. 144, 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive a Unicoop Firenze s.c.r.l., ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, l'adozione di opportune misure e accorgimenti a garanzia degli interessati (fatti salvi quelli eventualmente già adottati, anche in conformità al provvedimento generale in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004), e segnatamente:

a. di designare quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, ove intenda lasciare immutata l'ubicazione dei monitor sui quali vengono proiettate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i dipendenti che operano presso il box informazioni e che accedono al caveau (limitatamente a tale trattamento), disponendo altresì nelle more il blocco relativamente alla comunicazione a tali soggetti delle immagini riprese;

b. di commisurare il tempo di conservazione delle immagini alle effettive necessità della raccolta, nei termini previsti dal citato provvedimento generale;

c. di integrare i modelli recanti l'informativa "semplificata" con le informazioni indicate nel citato provvedimento

generale (eventualmente avvalendosi anche del "fac-simile" allegato allo stesso), nonché di integrare il medesimo modello, per le aree diverse da quelle esterne, con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi di cui all'art. 13 del Codice.

3. prescrive a Unicoop Firenze s.c.r.l. di dare documentato riscontro a questa Autorità, entro e non oltre il 23 marzo 2009, delle misure adottate per conformare i trattamenti effettuati alle prescrizioni del presente provvedimento, fornendo ogni informazione utile al riguardo.

Roma, 26 febbraio 2009

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

stampa

chiudi